

L'AGENZIA DELLE ENTRATE CHIARISCE

a cura del settore **Fiscalità d'impresa**

INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE (ISA) – INDIVIDUAZIONE DEI LIVELLI DI AFFIDABILITÀ FISCALE RELATIVI AL PERIODO DI IMPOSTA IN CORSO AL 31 DICEMBRE 2024, CUI SONO RICONOSCIUTI I BENEFICI PREMIALI

Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate dell'11 aprile 2025

Come noto, l'articolo 9-bis, comma 11 (alle lettere da a) ad f)), del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, riconosce determinati benefici fiscali ai contribuenti cui si applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA).

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate dell'11 aprile 2025, sono stati approvati i livelli di affidabilità fiscale per accedere al "regime premiale" con riferimento all'anno d'imposta 2024, dettandone, altresì, le relative disposizioni di attuazione.

COMUNICAZIONE PER LA PROMOZIONE DELL'ADEMPIMENTO SPONTANEO NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI TITOLARI DI PARTITA IVA PER I QUALI EMERGONO DELLE DIFFERENZE TRA I DATI DELLA DICHIARAZIONE IVA RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA 2022 E L'IMPORTO DELLE OPERAZIONI IVA TRASMESSE TELEMATICAMENTE

Provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate dell'11 aprile 2025

Con il provvedimento del Direttore dell'Agencia delle Entrate dell'11 aprile 2025, sono state determinate le modalità con le quali l'Amministrazione finanziaria mette a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza le informazioni derivanti dal confronto tra le operazioni IVA trasmesse telematicamente e i dati della dichiarazione IVA 2022 da cui risultano delle anomalie. Il provvedimento è emanato, come ogni anno, in attuazione dell'articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di promuovere l'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti titolari di partita IVA che in tal modo vengono a conoscenza di dati utili per rimediare a errori o omissioni, mediante l'istituto del ravvedimento operoso.

Le suddette informazioni sono trasmesse dall'Agencia delle Entrate al domicilio digitale dei singoli contribuenti e comunque sono sempre consultabili, all'interno del "Cassetto fiscale", interfaccia web "Fatture e Corrispettivi", del soggetto Iva.

INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ PER L'ACQUISIZIONE DEGLI ULTERIORI DATI NECESSARI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2024 E DELLA ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE PER I PERIODI D'IMPOSTA 2025 E 2026 E APPROVAZIONE DELLE RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE

Provvedimento dell'Agencia delle Entrate dell'11 aprile 2025

Con il Provvedimento dell'11 aprile 2025, l'Agencia delle Entrate definisce le modalità con cui vengono rese disponibili ai contribuenti e ai soggetti incaricati della trasmissione telematica, gli ulteriori dati necessari ai fini dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2024 e ai fini della elaborazione della proposta di concordato preventivo biennale per i periodi d'imposta 2025 e 2026, che saranno individuati nella Note tecniche e metodologiche allegate ai relativi decreto di approvazione. Il Provvedimento approva anche le relative specifiche tecniche ai fini dell'acquisizione dei dati in questione.

PRINCIPALI NOVITÀ IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI

Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 3 del 16 aprile 2025

Come noto, il D.Lgs. n. 139 del 18 settembre 2024, introduce importanti novità in materia di imposta sulle successioni e donazioni, rispondendo ai principi e criteri direttivi dettati dalla Legge delega per la riforma fiscale (L. n. 111 del 2023).

Gli interventi mirano, principalmente, a due obiettivi strategici: da un lato, l'introduzione del sistema di autoliquidazione dell'imposta e, dall'altro, la semplificazione degli adempimenti fiscali, anche attraverso l'adozione di strumenti tecnologici e il potenziamento dei servizi telematici.

Le modifiche apportate al Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni (TUS), di cui al D.lgs. n. 346 del 1990, incidono in modo significativo su diversi aspetti chiave del sistema impositivo: tra le innovazioni più rilevanti, si segnala l'inserimento del principio di autoliquidazione, che responsabilizza maggiormente il contribuente ma al contempo può velocizzare le procedure fiscali. Inoltre, viene chiarita e sistematizzata la disciplina relativa alla determinazione dell'imposta, alle aliquote e alle franchigie, rendendo più trasparente il calcolo del tributo.

Ora, con la Circolare n. 3 del 16 aprile 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul tema, illustrando le novità introdotte dalla novella normativa.

DICHIARAZIONE PRECOMPILATA 2025

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 23 aprile 2024

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 23 aprile 2024 sono state definite le tempistiche, le modalità di accesso e le regole per le deleghe della dichiarazione precompilata 2025.

In particolare, le dichiarazioni già compilate dall'Agenzia delle Entrate potranno essere consultate dal pomeriggio di mercoledì 30 aprile, mentre dal 15 maggio sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello Redditi.

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, con il nuovo 730 semplificato non sarà più necessario conoscere quadri, righe e codici e l'interfaccia sarà più intuitiva. Ad esempio, i dati relativi all'abitazione (rendita, eventuali contratti di locazione, interessi sul mutuo ecc.) saranno raccolti nella nuova sezione "casa", gli oneri nella sezione "spese sostenute", le informazioni su coniuge e figli nella sezione "famiglia".

Il provvedimento in esame stabilisce il termine del 30 settembre 2025 per l'invio della dichiarazione, mentre per chi presenta il Modello Redditi il termine è fissato al 31 ottobre 2025.

APPROVAZIONE DELLE SPECIFICHE TECNICHE E DEI CONTROLLI PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI DATI RILEVANTI AI FINI DELLA ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA DI CPB PER I PERIODI D'IMPOSTA 2025 E 2026 NONCHÉ DELLE MODIFICHE ALLE SPECIFICHE TECNICHE DEGLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE E DEI MODELLI REDDITI 2025

Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 24 aprile 2025

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 24 aprile 2025 sono state definite le specifiche tecniche da utilizzare per la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati rilevanti ai fini della elaborazione della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026, nonché dell'accettazione della proposta stessa, da parte degli esercenti attività d'impresa o arti e professioni, e i controlli telematici per la trasmissione dei dati.

In particolare, ai fini della trasmissione dei dati rilevanti per l'elaborazione della proposta di CPB per i periodi d'imposta 2025 e 2026 e della relativa accettazione, il modello CPB 2025/2026 può essere trasmesso per via telematica:

- › in maniera congiunta al modello ISA in fase di trasmissione della dichiarazione annuale dei redditi relativa al periodo d'imposta 2024 (REDDITI 2025);
- › utilizzando solo il frontespizio dei modelli per la dichiarazione annuale dei redditi relativi al periodo d'imposta 2024 (REDDITI 2025).

L'ESPERTO RISPONDE

a cura del settore Fiscalità d'impresa

RIMBORSO IVA PREVISTO PER LE ESPORTAZIONI EFFETTUATE DA PRIVATI AI SENSI DELL'ART. 38-QUATER DEL DPR 633/1972 SCRITTURE AUSILIARI DI MAGAZZINO

DOMANDA Si chiede se, in caso di vendita di un condizionatore inverter ad un ufficiale delle Forze Armate Italiane temporaneamente impiegato all'estero, in paese extra-UE, sia possibile usufruire del rimborso IVA previsto per le esportazioni effettuate da privati ai sensi dell'art. 38-quater del DPR 633/1972.

RISPOSTA L'art. 38-quater del DPR 633/1972 disciplina la detassazione IVA a posteriori per le cessioni di beni a soggetti privati domiciliati o residenti fuori dall'Unione Europea, a condizione che:

- l'acquirente sia un viaggiatore extra-UE (non residente né domiciliato nell'UE);
- si tratti di beni destinati all'uso personale;
- i beni siano trasportati personalmente fuori dal territorio unionale entro il terzo mese successivo all'acquisto;
- il venditore riceva copia della fattura con il visto doganale entro i quattro mesi successivi al mese di acquisto.

La disposizione, nella sua formulazione, è pensata per agevolare i turisti extra-UE che effettuano acquisti durante la permanenza in Italia, riconoscibile come "tax free shopping".

Nel caso di specie, si ritiene che il condizionatore inverter non possa assumere la veste di bene ad uso personale e, soprattutto, non possa essere realisticamente incluso nei bagagli personali del militare (condizione essenziale). Pertanto, non sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi per applicare l'art. 38-quater del DPR 633/1972 al caso dell'ufficiale delle Forze Armate Italiane temporaneamente impiegato in missione all'estero, in quanto le modalità di trasporto e consegna del bene non sarebbero compatibili con la procedura prevista per il rimborso IVA.

MODELLI INTRASTAT – ATTIVITÀ DI GUIDA TURISTICA

DOMANDA Si chiedono chiarimenti in merito all'obbligo di includere nei modelli INTRASTAT anche l'attività di guida turistica, svolta per un'agenzia di viaggio con sede in Germania.

RISPOSTA Sul punto si è espressa, in modo chiaro, l'Agenzia delle entrate, con la circolare n. 36 del 21 giugno 2010. In tale circolare, al punto 14, è posto il seguente quesito: "Vorrei sapere se un contribuente che esercita l'attività di guida turistica e che ha come clienti agenzie di viaggio tedesche deve presentare i modelli Intrastat anche se i compensi percepiti sono esenti da IVA in virtù dell'articolo 10, primo comma, n. 22), del D.P.R. 633 del 1972".

La risposta fornita dall'Agenzia è la seguente: "Sono escluse dagli elenchi riepilogativi le prestazioni di servizi rientranti nell'articolo 7-quinquies del D.P.R. 633 del 1972, tra cui vi sono le prestazioni relative ad attività culturali. Tenuto conto che nell'attività di guida turistica il requisito culturale è preminente, si ritiene che il contribuente sia esonerato dalla presentazione degli elenchi Intrastat".

REGIME FORFETTARIO PER AGENTE DI COMMERCIO

DOMANDA Si chiede di sapere se un agente di commercio in regime forfettario (legge 190/2014) che fattura le provvigioni prevalentemente alla società di cui è socio al 25% decade dal regime agevolato qualora venga nominato nel Cda della predetta società. In qualità di presidente del Cda non riceverà né compensi né rimborsi di altra natura.

RISPOSTA La nomina dell'agente di commercio a presidente del consiglio di amministrazione della società Alfa, di cui è anche socio al 25%, non comporta la decadenza dal regime forfettario per l'anno 2024 salvo verificare la presenza di una delle cause di esclusione dal regime agevolativo prescritte dalla Legge (articolo 1, comma 57 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014).